

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4252}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti
per le forze armate

Presentato alla Presidenza il 13 gennaio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale militare delle forze armate si distingue dalle categorie del personale civile dello Stato per l'atipicità dell'impiego e dello sviluppo di carriera.

L'atipicità dell'impiego si manifesta in modo più significativo nella necessità per il personale militare di operare costantemente in condizioni imprevedibili e variabili che non presentano in genere riscontro in altri settori dell'amministrazione dello Stato.

La professione è strettamente collegata alle caratteristiche peculiari dello strumento militare il cui funzionamento richiede l'espletamento di particolari attività connesse con l'impiego tecnico degli armamenti e degli altri mezzi in dotazione e comporta logorio fisico, rischi e disagi per la totalità dei quadri cui sono da aggiungere le pesanti responsabilità di comando riguardanti l'impiego e la sicurezza del personale e dei materiali. Né possono essere taciuti gli

oneri e i disagi conseguenti ai frequenti trasferimenti cui sono soggetti i militari per il soddisfacimento delle esigenze operative e all'obbligo della permanente disponibilità.

L'atipicità di sviluppo della carriera è individuabile nella lunga permanenza dei militari nei gradi inferiori, nella rigida selezione degli avanzamenti a scelta e nei più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio attivo.

Per far fronte alla situazione sopra delineata si è proceduto alla preparazione di un provvedimento diretto a risolvere alcuni particolari problemi in un quadro organico, secondo anche le richieste avanzate in tal senso dal Parlamento.

I criteri di revisione proposti si articolano nelle seguenti misure:

rivalutazione delle indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo, e di quelle minori ad esse connesse, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 365;

revisione di talune norme di stato;
 attribuzione di taluni benefici economici a favore dei militari di truppa, quali la concessione di biglietti ferroviari gratuiti e la corresponsione del soldo durante alcuni tipi di licenza;

eliminazione di disparità di trattamento tra personale militare e civile, nei casi di infermità non dipendenti da cause di servizio.

Premessi questi brevi cenni sulla materia costituente oggetto del proposto provvedimento di legge, si chiarisce quanto segue in merito ai singoli argomenti.

La revisione della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente le indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo è indilazionabile per una serie di esigenze che riguardano:

la perequazione dei criteri di attribuzione delle indennità adeguandole alla evoluzione delle tecniche di impiego e degli stessi ordinamenti militari;

la rivalutazione delle misure delle indennità ad un livello più adeguato alla gravosità degli impegni e al costo della vita.

In materia di indennità, la revisione proposta fa riferimento ad un'indennità di impiego operativo di base da corrispondere, in luogo dell'indennità attualmente spettante, al personale impiegato in condizioni di rischio o disagio non particolarmente elevati.

Si potrà in tal modo conseguire una certa semplificazione ed eliminare un importante elemento di sperequazione insorto dall'applicazione della citata legge n. 365.

L'indennità operativa di base risulta articolata in cinque fasce di gradi — sostanzialmente coincidenti con quelle previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365 — cui corrispondono valori solo lievemente differenziati, con conseguente avvicinamento delle misure riguardanti i gradi più bassi, ed in particolare quelli dei sottufficiali, ai valori dei gradi più elevati.

In analogia al criterio seguito dalla legge in vigore, è previsto che le suddette nuove misure vengano maggiorate progressivamente, fino ad un limite prestabilito, in relazione alla anzianità di servizio.

Importante innovazione nella materia è l'estensione dell'indennità ai graduati e militari di truppa volontari, che la legge del 1970 non considerò.

Le misure sono state anche differenziate a seconda che l'avente diritto sia celibe o ammogliato e gli scatti per anzianità, attualmente triennali, diventano sessennali.

L'entità di tutte le specifiche indennità da corrispondere in relazione a condizioni di maggior rischio e disagio viene rapportata alla indennità di impiego operativo di base.

In particolare, per quanto attiene alle condizioni di impiego più significative, è prevista una maggiorazione del 15 per cento rispetto all'indennità di base, per i reparti di campagna; del 42 per cento per il personale imbarcato; del 150, 90 e 60 per cento per i piloti, a seconda dei vari tipi di aeromobile; del 30 per cento per gli equipaggi fissi di volo e del 50 per cento per gli sperimentatori di volo nonché per il massimo grado di abilitazione dei controllori dello spazio aereo.

I conseguenti benefici economici risultano più elevati per la categoria dei sottufficiali rispetto a quella degli ufficiali ed, in termini generali, per i gradi inferiori rispetto a quelli superiori.

Alla rivalutazione delle indennità viene data decorrenza dal 1° dicembre 1975.

Per quanto attiene al secondo degli argomenti costituenti oggetto del provvedimento proposto, si significa che in sede di approvazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, era stato accolto dal Governo l'impegno di presentare al più presto un disegno di legge inteso, tra l'altro:

a ripristinare i benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536;

a rivedere le condizioni richieste per l'attribuzione ai tenenti colonnelli del trattamento economico previsto per tale grado dall'articolo 12 della citata legge n. 804 del 1973. Detta norma, come noto, subordina l'attribuzione agli ufficiali in questione del parametro retributivo 500 alla valutazione con giudizio di idoneità. Stanti i diversi profili di carriera fra i vari ruoli ciò determina sperequazioni e disparità di trattamento che occorre eliminare. In tale quadro, l'attribuzione del parametro sopra ricordato e di quelli successivi viene ancorata ad un dato obiettivo e cioè all'anzianità posseduta dagli interessati.

In relazione anche ai voti del Parlamento, ed al fine di eliminare incertezze e squilibri sorti in sede di applicazione delle leggi precedentemente indicate, si provvede ad apportare modifiche improntate a principi di equità.

Nello spirito di tali orientamenti, sono stati previsti benefici anche per i sottufficiali intesi a consentire il conseguimento della qualifica di aiutante ai marescialli maggio-

ri esclusi da tale possibilità, estendendo loro le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Per quanto riguarda il terzo degli argomenti, si è rilevata la necessità di eliminare sperequazioni di trattamento oggi esistenti tra militari di truppa appartenenti a forze armate diverse in materia di paghe durante le licenze ordinarie e quelle concesse per gravi motivi di famiglia, derivanti dalla difforme legislazione emanata in tempi successivi (articolo 90, secondo comma, testo unico sugli assegni del personale dell'esercito approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458; articolo 44 del testo unico ordinamento del personale del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e articolo 93, terzo comma, regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento del personale dell'aeronautica).

Inoltre, allo scopo di ovviare in parte alle condizioni di disagio derivanti dalla lontananza dalle famiglie e dall'ambiente di provenienza dei militari di truppa, si è ravvisata la necessità di rivedere le norme vigenti in materia di rimborso di biglietti ferroviari, mediante una più frequente concessione di tale beneficio.

Per quanto riguarda il quarto ed ultimo argomento, si è ritenuto necessario soddisfare un'importante aspirazione del personale militare in materia di trattamento economico e normativo in caso di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio. Si tratta di eliminare una difformità di trattamento insita nella vigente legislazione (legge 6 luglio 1908, numero 362; regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3548; regio decreto 23 giugno 1930, numero 983; legge 10 aprile 1954, n. 113; legge 31 luglio 1954, n. 599, e legge 18 ottobre 1961, n. 1168), la quale, nei confronti del personale militare, contempla un trattamento più svantaggioso rispetto a quello previsto per il personale civile dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Così diffusamente illustrati i criteri informativi del provvedimento, sembra superflua una particolareggiata disamina dei singoli articoli.

È, invece, opportuno sottolineare che nell'attuale difficile congiuntura, e d'accordo con il Ministro del tesoro, si è dovuto necessariamente limitare l'intervento alle esigenze più urgenti.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO

ART. 1.

(Indennità di impiego operativo).

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa Tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di lire 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennità di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa Tabella I, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della Tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennità di cui ai successivi articoli del Titolo I della presente legge.

ART. 2.

(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa Tabella I:

corpi d'armata;
divisioni:

brigate e aerobrigate;
 stormi e reparti di volo equivalenti;
 gruppi, gruppi squadroni, squadriglie
 e squadroni di volo;
 reparti elicotteri e reparti antisom;
 reparti di difesa di aeroporti e di eli-
 porti armati;
 reparti intercettori teleguidati (IT);
 comandi e reparti di difesa foranea
 e batterie costiere;
 unità di controllo operativo ed unità
 di scoperta;
 centrali e centri operativi in sede pro-
 tetta;
 unità di supporto, comandi, enti e
 reparti, non inquadrati nelle grandi unità,
 aventi caratteristiche di impiego operativo
 di campagna.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'eser-
 cito, della marina e dell'aeronautica in
 servizio presso comandi, grandi unità, uni-
 tà, reparti e supporti delle truppe alpine
 delle armi e dei servizi spetta l'indennità
 mensile di impiego operativo nella misura
 del 125 per cento di quella stabilita dal
 primo comma del precedente articolo 1,
 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale
 dello stesso grado e della stessa anzianità
 di servizio militare, escluse le maggiora-
 zioni indicate alla nota b) dell'annessa
 Tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volon-
 tati, a ferma speciale o raffermati del-
 l'esercito, della marina e dell'aeronautica
 è corrisposta un'indennità di impiego ope-
 rativo mensile di lire 20.000 quando in
 servizio presso i comandi, gli enti, i re-
 parti e le unità di cui al precedente com-
 ma primo e di lire 25.000 quando in ser-
 vizio presso i comandi, grandi unità, uni-
 tà, reparti e supporti di cui al precedente
 comma secondo.

ART. 3.

(Indennità di imbarco).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della ma-
 rina, dell'esercito e dell'aeronautica imbar-
 cati su navi di superficie in armamento
 o in riserva iscritte nel quadro del navi-
 glio militare spetta l'indennità mensile
 d'imbarco nella misura del 142 per cento
 dell'indennità di impiego operativo stabi-
 lita dal primo comma del precedente arti-
 colo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sot-
 tufficiale dello stesso grado e della stessa
 anzianità di servizio militare, escluse le

maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, la predetta indennità non può superare le misure complessivamente considerate dell'indennità d'imbarco di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, e dell'indennità d'istituto e relativi supplementi giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628, e 28 aprile 1975, n. 135.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I.

Agli allievi delle accademie militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 35.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 60.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 45.000 quando imbarcati su sommergibili.

ART. 4.

(Indennità di aeronavigazione).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa Tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai re-

parti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'esercito e gradi corrispondenti della marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa Tabella II.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa Tabella II.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa Tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati ed ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 70.000 per quelli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e di lire 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutiste, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è

dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo.

Ai generali di squadra aerea e di divisione aerea, per i periodi in cui non sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei, l'indennità mensile di aeronavigazione prevista dall'annessa Tabella II è corrisposta nelle misure ivi indicate con le maggiorazioni di cui alla nota b) della tabella stessa ridotte del 50 per cento. Ai fini del trattamento di quiescenza, calcolato con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, tali misure si considerano comprensive delle maggiorazioni avanti indicate senza la predetta riduzione ed il servizio aeronavigante compiuto presso comandi che non abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei è computato per la metà.

ART. 5.

(Indennità di volo).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, della marina e dell'esercito facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa Tabella III.

Ai graduati e militari di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 60.000 e di lire 30.000, cumulabili con la indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, per quelli dell'arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa Tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'aeronau-

tica, dell'esercito e della marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

ART. 6.

(Indennità per il controllo dello spazio aereo).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa Tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

ART. 7.

(Indennità di marcia e di aeromanovra).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi militari di truppa, fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 12 chilometri e per la durata di almeno 8 ore, spetta la indennità di marcia, per il predetto personale dell'esercito e della marina, o l'indennità di aeromanovra, per quello dell'aeronautica, nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica le indennità di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura mensile di lire 22.500 ed ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 7.500.

Le misure orarie delle indennità di cui ai commi precedenti, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un ven-

tiquattresimo di quelle giornaliere calcolate a norma del nono comma del successivo articolo 16.

ART. 8.

(Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfìbie e per incursori e subacquei).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco ed unità anfìbie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente è del 100 per cento, ferme restando le limitazioni e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 24.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e lire 18.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente primo comma;

lire 30.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e lire 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente secondo comma.

ART. 9.

(Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede).

Agli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e della aeronautica, quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali, spetta, per il periodo di percezione della indennità di cui al pre-

cedente articolo 3, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella.

Agli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e della aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta una indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione e in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a otto ore continue, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta, altresì, nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e di lire 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate.

ART. 10.

(Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali).

Al personale imbarcato su unità navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennità supplementari nelle misure mensili risultanti dall'annessa Tabella V.

Ai graduati e militari di truppa della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai servizi radiotelegrafonici, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 6.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

ART. 11.

(Trattamento tavola alle mense di bordo).

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

ART. 12.

(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo).

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica ed agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e della marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi

condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

La stessa indennità spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati ai reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore — sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Le indennità supplementari indicate ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che hanno subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione, quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al dodici per cento della misura mensile dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

ART. 13.

(Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti).

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, lire 57.000.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento della indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 12 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 10.000.

Al personale indicato al precedente comma, durante il periodo in cui è chiamato ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta, con inizio dal mese in cui il personale stesso effettua il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista, un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 40 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 35.000.

ART. 14.

(Indennità di volo oraria).

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità pari al due per cento della misura della indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

ART. 15.

(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale).

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar delle forze armate sotto indicati, designati nello stesso decreto, una indennità di impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativo militari di carattere speciale dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo.

Ai graduati ed ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso i poligoni e le stazioni radio e radar designati nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita una indennità supplementare nella misura massima di lire 35.000.

ART. 16.

(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità).

Le indennità previste dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro e con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella delle indennità di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 6, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti ed agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti ed ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità ed unità e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 2, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 1 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è sospesa o

ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 6 e 13 nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 13, al personale che frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata od interforze, nonché presso le università o all'estero.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo e di pilotaggio valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

ART. 17.

(Effetti pensionistici).

Le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le disposizioni dell'articolo 60 del predetto testo unico, relative al computo dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'aero-

nautica di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica il servizio prestato nelle condizioni d'impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini della attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla Tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 18.

(Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel Titolo I della presente legge).

Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.

TITOLO II

STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI

ART. 19.

(Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite d'età, del decesso o della infermità).

Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. È data facoltà ai generali e colonnelli collocati nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965,

n. 1366, non promossi nella predetta posizione di « a disposizione », di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'articolo 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'esercito, al ruolo normale della marina, ai ruoli ordinari dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 20.

(Attribuzione dei parametri di stipendio).

A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della Tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità maturata anteriormente alla predetta data.

TITOLO III

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 21.

(Concessione di biglietti ferroviari gratuiti).

Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il pagamento

del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'esercito e dell'aeronautica, per una volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della marina.

ART. 22.

(Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza).

Ai graduati ed ai militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della marina è corrisposta la paga spettante a terra.

TITOLO IV

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

ART. 23.

(Trattamento durante l'aspettativa).

Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini

dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824 limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

ART. 24.

(Trattamento economico durante la licenza di convalescenza).

La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 23 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23 il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.

Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'esercito, della marina e della aeronautica e dei corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da cause di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Per i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma con almeno sei anni di servizio militare il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente arti-

colo 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 23 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 25.

(Decorrenza dei provvedimenti).

Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1° dicembre 1975.

Per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici economici derivanti dall'applicazione del precedente articolo 20 decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1° gennaio 1976.

ART. 26.

(Norme abrogate).

Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I.

Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con regio-decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nonché il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

ART. 27.

(Oneri finanziari).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 84 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA I.

INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti	Lire 95.000
II	Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti	Lire 85.000
III	Sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 75.000
IV	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 70.000
V	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 50.000

NOTE

a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati nelle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di una aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo dei quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 15 per cento dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa. Gli importi delle riduzioni derivanti per le singole fasce di gradi dall'applicazione di tale limitazione sono detratti, per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, di grado e anzianità corrispondente, dalle misure delle indennità spettanti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 primo e terzo comma e 6 della presente legge.

TABELLA II.

INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE E GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge			
N.	Gradi	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento di guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti	230	170	140	—

NOTE

a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

TABELLA III.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale della indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge	
N.	Gradi	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti	110	130

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

TABELLA IV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

GRADO DI ABILITAZIONE	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	110
II	120
III	150

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

TABELLA V.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PARTICOLARI SERVIZI
DISIMPEGNATI DALLE UNITÀ NAVALI

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure mensili dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge		
N.	Gradi	Dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni	Rifornimento idrico	Servizio idrografico
		1	2	3
I	Ufficiali e sottufficiali, esclusi i sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	36
II	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	24

NOTE

a) L'indennità per servizio di dragaggio su mine cariche e per trasporto combustibili e munizioni ed acqua è dovuta per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche e di effettivo trasporto, imbarco e sbarco di combustibili e munizioni ed acqua.

b) L'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella è dovuta a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittimi, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tali attività.

c) Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella e dell'indennità di cui alle successive note d), e) e f), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

d) Al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella, è corrisposta una ulteriore indennità nelle seguenti misure mensili:

- capi delle 3 classi lire 12.000;
- secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni lire 9.000.

e) Le indennità per campagna idrografica e quella di cui alla precedente nota d) sono anche dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato.

f) Ai graduati e militari di truppa, in relazione ai sottospecificati servizi disimpegnati dalle navi, sono dovute le seguenti indennità supplementari nelle misure mensili sottoindicate:
servizio dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni lire 24.000;
servizio di rifornimento idrico e servizio idrografico lire 12.000.

TABELLA VI.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI MENSILI PER PRONTO INTER-
VENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI,
PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

DEFINIZIONE PERCENTUALE DELLE MISURE DELLE INDENNITÀ RISPETTO AL VALORE INIZIALE DELL'INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE STABILITA PER LA FASCIA I DELLA TABELLA I DELLA PRESENTE LEGGE		
Indennità		Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	Piloti e operatori di sistema	53
	Equipaggi fissi di volo	30
Piloti collaudatori-sperimentatori		110
Piloti istruttori di volo o di specialità		80